

Allegato 8 – Regolamento per le uscite didattiche

Art. 1 – Definizioni e finalità

1. Il presente Regolamento si occupa delle attività che comportano l'uscita degli alunni dalla scuola, o durante l'orario di lezione o anche al di fuori di esso, ma sempre inseriti nel contesto delle finalità e delle azioni didattiche.

2. I "viaggi" sono iniziative di istruzione articolate, che si effettuano nell'arco di uno o più giorni e che possono anche essere connessi ad attività sportive.

3. Le "visite" si effettuano nell'arco di una sola giornata, o anche per poche ore, e di solito guidate da persone esperte, presso località di interesse artistico, storico o naturalistico; possono pure svolgersi sul territorio comunale, in concomitanza con manifestazioni locali oppure a riguardo di siti ritenuti significativi.

4. I viaggi di istruzione e le visite guidate o sul territorio, quando ci si riferisce ad entrambe le categorie, sono indicate come "uscite didattiche". Esse sono parte dell'attività didattica di ciascun ordine di scuola, rispondendo all'ispirazione generale delle finalità educative e formative dell'istituto ed inserendosi nelle attività programmate dal collegio docenti e dai consigli di classe e di interclasse, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa e dalle disposizioni ministeriali vigenti in materia.

Art. 2 – Criteri per la scelta delle mete

1. La programmazione delle uscite didattiche deve tener conto dei seguenti criteri:

a) le proposte di uscite, fatte dai docenti e sottoposte ai competenti organi della scuola, devono essere coerenti con il Piano dell'offerta formativa (Pof) e con la programmazione della classe;

b) le proposte devono tener conto dell'età degli alunni, e quindi delle capacità di resistenza psico-fisica negli spostamenti sui mezzi e a piedi;

c) le proposte devono essere valutate pure in rapporto alla situazione economica contingente, allo scopo di presentare alle famiglie delle ipotesi di spesa sostenibili, ed in ogni caso si dovrà rispettare il tetto di spesa, stabilito annualmente dal Consiglio di istituto;

d) a parità di obiettivi didattici da raggiungere, si dovranno tenere in considerazione le opportunità offerte dal territorio.

2. I viaggi di istruzione di norma non devono superare i tre giorni per la scuola primaria e di quattro per la secondaria di primo grado. Eventuali eccezioni, motivate in modo fondato e circostanziato, possono essere deliberate dai consigli di classe interessati e dal consiglio di istituto.

Art. 3 – Condizioni per l'effettuazione delle uscite

1. Tutti i partecipanti devono essere in possesso di un documento di identità o di riconoscimento.

2. Dato che l'uscita è parte dell'attività didattica, tutti sono tenuti a parteciparvi, salvo comprovati motivi di salute o comunque seri, segnalati dalla famiglia al dirigente o suo delegato. In ogni caso è necessaria l'adesione di almeno l'80 per cento di ogni gruppo di alunni per la medesima iniziativa. Si deve in ogni caso far in modo che motivi di ordine economico non risultino ostativi alla partecipazione degli alunni.

3. Nei tempi stabiliti da ciascun consiglio di classe e comunicati tempestivamente ai genitori, ogni famiglia corrisponderà l'acconto o la quota attraverso un versamento cumulativo a carico del rappresentante di classe.

4. Tutti i partecipanti devono essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

Art. 4 – Accompagnatori

1. Gli accompagnatori degli alunni sono di norma i docenti di classe o di modulo; in caso di impossibilità di costoro, altri docenti della scuola; il ricorso a personale Ata è possibile solo

in casi estremi.

2. Il numero di accompagnatori è di almeno uno ogni quindici alunni.

3. Nella scuola secondaria di primo grado il numero degli accompagnatori di riserva, indicato nella delibera di ciascun consiglio di classe, deve essere pari ad un terzo degli effettivi (con arrotondamento per eccesso). Qualora fra la data della delibera e quella dell'uscita didattica si rendano già necessari dei cambi di docenti, questi verranno comunicati con urgenza alla segreteria dal coordinatore di classe.

4. Per ciascun alunno con certificazione di disabilità si dovrà considerare un docente per alunno, per i casi di particolare gravità a giudizio del dirigente e del consiglio di classe, o di un docente ogni due alunni in tutti gli altri casi.

Art. 5 – Mezzi di trasporto, partenze e arrivi

1. La scelta dei mezzi di trasporto – pubblici o privati, su ferro o su gomma – sarà fatta valutandone l'opportunità in rapporto alla meta da raggiungere ed alle altre esigenze dell'uscita didattica.

2. Per la scelta di ditte private di trasporti, il consiglio di istituto, il dirigente e la segreteria provvederanno, in rapporto alle rispettive competenze e secondo la normativa vigente, all'assegnazione dell'incarico o degli incarichi, come indicato anche dall'art. 9.1.

3. Tutte le uscite didattiche avranno come sede di partenza e di arrivo, ai fini del calcolo della durata e della responsabilità degli accompagnatori, il plesso scolastico di appartenenza; in caso di utilizzo dei mezzi su rotaia, potrà essere indicata sull'autorizzazione come sede di partenza e/o di arrivo la stazione ferroviaria o la fermata; in caso di utilizzo di voli aerei, l'aeroporto; in caso di visite o di manifestazioni sportive sul territorio, la via o il luogo facilmente riconoscibile dai genitori o familiari che devono accompagnare gli alunni.

Art. 6 – Procedure e tempi di presentazione

1. I docenti che propongono una o più uscite, in collaborazione con gli altri docenti – in caso di uscite analoghe per ciascun livello di classi –, preparano il piano delle uscite didattiche e lo presentano in segreteria.

2. Il piano conterrà per ciascuna uscita – in forma scritta, chiara e sintetica – le caratteristiche essenziali: meta/mete e motivazioni educativo-didattiche; data o date, già determinate o almeno presumibili; orari di partenza e rientro e percorso, precisi o almeno indicativi; numero dei partecipanti; numero degli accompagnatori, effettivi e supplenti; mezzo o mezzi di trasporto; docente responsabile o referente.

3. La presentazione di tale documentazione andrà fatta entro il 31 ottobre di ciascun anno, salvo diversa indicazione motivata del dirigente scolastico.

4. Per le uscite sul territorio che dovessero essere programmate successivamente al 31 ottobre sarà richiesto il parere al Collegio dei Docenti.

5. Per le uscite "di socializzazione" nelle classi prime, che possono essere approvate dall'ultimo collegio docenti dell'anno scolastico precedente, il termine di presentazione è il 15 giugno antecedente.

Art. 7 – Procedure e tempi di approvazione

1. Il piano viene presentato ed illustrato ai genitori di ogni classe, durante un'assemblea di classe; le singole uscite vengono approvate nel primo consiglio di classe utile con la presenza dei rappresentanti eletti dai genitori. Se il piano risultasse non del tutto completo, si provvederà ad informare i genitori delle iniziative certe, rimandando l'illustrazione delle altre ad altro momento.

2. Ogni uscita viene approvata dai consigli di classe e interclasse, con l'indicazione dei tempi e costi dell'uscita, accompagnatori effettivi e supplenti.

3. Tutte le uscite sono approvate dal Collegio docenti secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di istituto in tempo utile per il loro svolgimento e quindi autorizzate dal dirigente scolastico.

Art. 8 – Autorizzazioni e versamenti quote

1. Per ogni uscita sarà richiesta una adesione/autorizzazione, che andrà firmata da almeno un genitore di ciascun alunno e che si ritiene vincolante per la partecipazione; a seconda dell'importo complessivo (precisato o presunto) della singola uscita o di tutte le uscite, in caso di visite superiori alla durata di un giorno, all'atto dell'adesione sarà richiesto alla famiglia un acconto, pari alla metà del totale previsto, che non verrà in alcun caso restituito.
2. Le quote sono versate alla scuola secondo le modalità indicate dal direttore amministrativo; saranno indicate esplicitamente eventuali altre forme di versamento delle quote da parte delle famiglie e delle quote a saldo.
3. I contributi degli alunni sono conteggiati nel bilancio dell'istituto comprensivo.
4. Nel caso in cui, dopo l'adesione di cui al punto 1, l'alunno non partecipi all'uscita didattica, la famiglia – oltre a non poter riavere la caparra versata – sarà tenuta al pagamento delle spese fisse (se non già comprese nell'anticipo) che la scuola ha dovuto sostenere.
5. Quanto detto al punto 4 vale anche nel caso di mancata partecipazione a causa di provvedimento disciplinare, che prevede tale sanzione soltanto in casi di gravi infrazioni ai regolamenti scolastici.
6. Gli alunni, che non partecipano all'uscita, nel tempo di svolgimento della stessa dovranno frequentare la scuola secondo il consueto orario, saranno inseriti in altre classi parallele e saranno tenuti a giustificare le eventuali assenze.
7. Per le visite sul territorio, che si svolgano nell'arco della giornata di lezioni, la scuola può chiedere all'inizio dell'anno un'unica autorizzazione, pur segnalando tramite diario la data e il programma previsto per ciascuna uscita.

Art. 9 – Agenzie, fornitori

1. Gli incarichi e gli appalti ad agenzie turistiche, ditte di autotrasporti ed altri fornitori necessari per lo svolgimento delle uscite saranno gestiti dalla segreteria, nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni date dal consiglio di istituto.
2. L'incarico definitivo ad agenzie e/o ditte e la prenotazione di ingressi, visite eccetera per ciascuna uscita potrà aver luogo solo dopo che il docente responsabile avrà consegnato alla segreteria i seguenti documenti: delibera di cui all'art. 7.2, autorizzazioni, ricevuta del versamento delle quote o acconti, dichiarazione di assunzione di responsabilità dei docenti accompagnatori in calce all'elenco degli alunni loro affidati, programma dell'uscita.

Art. 10 – Comportamenti

1. Tutti i partecipanti alle uscite didattiche sono tenuti ad avere un abbigliamento ed eventuali accessori consoni alla meta prevista.
2. I partecipanti manterranno un comportamento educato in qualsivoglia luogo, in particolare sui mezzi pubblici, negli alberghi e altri locali pubblici, durante le visite a monumenti, musei, chiese, ville, mostre eccetera.
3. Poiché il tempo dell'uscita didattica fa parte del tempo scolastico, è vietato agli alunni accendere il telefono cellulare o qualsiasi altro strumento atto a comunicare con altri, salvo esplicito permesso accordato dagli insegnanti per serie ragioni. Parimenti gli accompagnatori potranno vietare determinati comportamenti, in relazione al luogo visitato o all'attività svolta.
4. Gli alunni che contravvengono ai commi precedenti possono essere sottoposti alle sanzioni, previste dal Regolamento di disciplina, come se ci si trovasse a scuola, seppur tenendo conto delle diverse condizioni in cui si effettua l'uscita didattica.